

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca** 1
- Regolamento (CE) n. 1544/2000 della Commissione del 14 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 17
- Regolamento (CE) n. 1545/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la tredicesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 19
- Regolamento (CE) n. 1546/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 57^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 20
- Regolamento (CE) n. 1547/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 229^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 22
- Regolamento (CE) n. 1548/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 23
- Regolamento (CE) n. 1549/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la tredicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 24
- Regolamento (CE) n. 1550/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere 25



Regolamento (CE) n. 1551/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97	26
* Regolamento (CE) n. 1552/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativo alle procedure di controllo da applicare in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso l'Estonia, Hong Kong, l'Ungheria, l'Indonesia, la Lituania, San Marino e la Thailandia ⁽¹⁾	27
* Regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT	34
Regolamento (CE) n. 1554/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/439/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca | 42 |
|---|----|

Commissione

2000/440/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 30 giugno 2000, relativo ad un progetto di regolamento del Regno dei Paesi Bassi sulla denominazione e l'etichettatura di gazzose e bevande analcoliche ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1700] | 48 |
|--|----|

2000/441/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 10 luglio 2000, che modifica la decisione 94/650/CE che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1859] | 50 |
|---|----|

2000/442/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2000, che modifica per la seconda volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1943] | 51 |
|--|----|

Rettifiche

- | | |
|--|----|
| * Rettifica del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000) | 52 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2000 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione
della politica comune della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, prevede che un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in seguito denominato «CSTEP») valuti regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue conseguenze economiche.
- (2) Il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche.
- (3) La Comunità deve partecipare all'impegno per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque internazionali, conformandosi in particolare alle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca.
- (4) Per procedere alle valutazioni scientifiche necessarie alla politica comune della pesca (in seguito denominata «PCP»), è indispensabile raccogliere dati completi, che

riguardino la biologia degli stock ittici, le flotte e la loro attività, nonché le questioni economiche e sociali.

- (5) È auspicabile che la raccolta di tali informazioni specifiche sia coordinata con informazioni statistiche.
- (6) Occorre, a livello comunitario, definire le priorità ed armonizzare le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile.
- (7) Le analisi scientifiche necessitano principalmente di dati aggregati, ottenuti raggruppando e trattando i dati dettagliati su una scala appropriata, anziché di dati dettagliati elementari.
- (8) I regolamenti vigenti in materia, in particolare i regolamenti (CEE) n. 3759/92 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 2847/93 ⁽⁵⁾, (CE) n. 685/95 ⁽⁶⁾, (CE) n. 779/97 ⁽⁷⁾, (CE) n. 104/2000 ⁽⁸⁾ del Consiglio e (CE) n. 2090/98 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2091/98 ⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 2092/98 ⁽¹¹⁾ della Commissione contengono disposizioni sulla raccolta e sulla gestione dei dati relativi alle navi da pesca, alle loro attività ed alle loro catture, nonché alla sorveglianza dei prezzi, di cui occorre tenere conto per definire un dispositivo generale.
- (9) Le disposizioni regolamentari vigenti non riguardano tutti i settori per i quali devono essere raccolti dati al fine di consentire analisi scientifiche complete ed affidabili. Esse riguardano dati individuali o globali e non dati aggregati al livello appropriato per le valutazioni scientifiche. È quindi opportuno adottare nuove disposizioni per consentire la creazione di serie pluriennali di dati aggregati realmente accessibili agli utilizzatori competenti ed autorizzati.

⁽¹⁾ GU C 375 E del 28.12.1999, pag. 54.

⁽²⁾ Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2346/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47.

(10) Per valutare le risorse e la situazione economica del settore occorre raccogliere dati biologici su tutte le catture, compresi i rigetti, valutare le popolazioni ittiche indipendentemente dalla pesca commerciale, raccogliere informazioni sulle capacità di cattura e sugli sforzi di pesca, nonché dati che spieghino la formazione dei prezzi e consentano di giudicare la situazione economica delle imprese di pesca e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'evoluzione dei posti di lavoro collegati a tali settori.

(11) È opportuno dare la priorità ai dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, ma occorrerebbe anche promuovere un programma esteso che consenta di migliorare tali valutazioni.

(12) Occorre coinvolgere la comunità scientifica, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati alla definizione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei dati. Il regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede, all'articolo 16, l'istituzione del CSTEP e la decisione 71/128/CEE della Commissione⁽¹⁾ istituisce un comitato consultivo per la pesca (in seguito denominato «CCP»), i quali costituiscono gli organi appropriati per raccogliere i pareri necessari.

(13) I programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. A tal fine è opportuno che questi ultimi definiscano programmi nazionali coerenti con quelli comunitari.

(14) La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici può richiedere spese consistenti. I benefici di tali programmi si percepiscono soprattutto su scala comunitaria. Occorrerebbe pertanto prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri. Tale partecipazione è disciplinata dalla decisione 2000/439/CE⁽²⁾.

(15) I dati aggregati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in banche dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori autorizzati e per consentire scambi. È prevista la trasmissione di dati scientifici specifici da parte di organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e le organizzazioni regionali di pesca.

(16) Per facilitare l'applicazione delle presenti disposizioni occorrerebbe stabilire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.

(18) Lo svolgimento dei programmi di raccolta e gestione dei dati dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione regolare. Occorrerebbe esaminare, a medio termine, la possibilità di estendere i settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «serie pluriennali»: dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;
- b) «dati aggregati»: risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico specifico, al fine di ottenere una stima rappresentativa dell'insieme;
- c) «maglia spazio-temporale»: combinazione di una suddivisione di una zona geografica in settori determinati e di un dato periodo di tempo.

TITOLO I

Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

Articolo 3

1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali aggregate e su basi scientifiche, che contengano informazioni biologiche ed economiche. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:

⁽¹⁾ GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 1999/478/CE (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70).

⁽²⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) definiscono, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi;
- b) specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;
- c) provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere oggetto di nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario.

Articolo 4

Gli Stati membri raccolgono informazioni:

- 1) necessarie per valutare l'attività delle diverse flotte e l'evoluzione della potenza di pesca; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, (CE) n. 2091/98 e (CE) n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;
- 2) che consentano di stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare ricerche scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;
- 3) che consentano di sorvegliare i prezzi relativi ai diversi sbarchi e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché le importazioni;
- 4) necessarie per valutare la situazione economica del settore mediante studi e campionamenti sufficientemente ampi da garantire l'affidabilità delle stime:
 - a) per quanto riguarda le flotte da pesca:
 - i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (ad esempio, sovvenzioni, riscossioni d'interessi),
 - i costi di produzione,
 - dati che consentano di quantificare e classificare l'occupazione in mare;
 - b) per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca:
 - la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,
 - il numero d'impresе e il numero di posti di lavoro,
 - l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.

TITOLO II

Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

Articolo 5

1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e in base al quadro definito nell'allegato I, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, e, dall'altra, un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Tali programmi sono definiti per periodi di sei anni. Tuttavia, i primi programmi comunitari eccezionalmente comprenderanno gli anni dal 2002 al 2006 compresi.

2. Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione comprenderà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.

2. Ogni Stato membro è responsabile dell'affidabilità e della stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

3. Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

4. Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con le componenti del programma comunitario minimo che li riguardano. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni relative al programma minimo non si applica tuttavia sino al 1° gennaio 2004 per quanto riguarda i dati annuali per segmento di flotta e sino al 1° gennaio 2006 per quanto riguarda i dati annuali per tipo di industria di trasformazione di cui all'allegato IV.

La partecipazione finanziaria comunitaria è stabilita secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate.

2. I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, ai sensi delle norme e dei regolamenti specifici di tali organizzazioni.

La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

3. Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

4. I dati comunicati o raccolti, sono qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e riguardano in particolare:

- le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,
- i criteri d'interrogazione delle banche dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,
- i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 8

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti in particolare materie contemplate agli articoli 5 e 7, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano le misure adottate da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale relazione valuta inoltre l'utilizzazione dei dati raccolti fatta dalla Comunità.

3. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP non ancora contemplati dall'articolo 4, in particolare l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

4. In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta entro il 31 dicembre 2003 la necessità di modificare il presente regolamento e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

ALLEGATO I

Programma minimo e programma esteso

Definizione del programma minimo

a) Il programma minimo comprende:

- la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sui seguenti parametri:
 - numero delle navi,
 - stazza lorda (GT),
 - potenza del motore (kW),
 - età della nave,
 - attrezzature utilizzate,
 - tempo impiegato in mare nell'arco di un anno;
- la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:
 - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II,
 - campionamenti biologici per valutare la composizione delle catture e i parametri biologici come crescita, sesso, maturità e fecondità per gli stock elencati nell'allegato II,
 - indagini nelle zone geografiche elencate nell'allegato III e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,
- la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV.

b) Il livello di aggregazione dei dati raccolti nel quadro del programma minimo è definito secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Il livello di aggregazione è definito in base:

- alle maglie spazio-temporali, che definiscono l'estensione dei settori geografici di riferimento e l'intervallo di tempo e che sono coerenti, per quanto riguarda lo sforzo di pesca, con le normative vigenti,
- alla delimitazione dei gruppi pertinenti di navi e/o di porti, nonché dei settori pertinenti dell'industria di trasformazione; per quanto riguarda lo sforzo di pesca e i dati economici i gruppi di navi corrispondono a segmenti o, all'occorrenza, o sottosegmenti dei quarti programmi pluriennali di orientamento (PPO) (1997-2001) e sono coerenti da una rubrica all'altra.

c) Gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Definizione del programma esteso

d) Il programma esteso comprende (in aggiunta al programma minimo):

- la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sugli stessi parametri definiti per il programma minimo, ma da adattare a specifiche attività di pesca tenendo conto delle specie bersaglio, delle attrezzature utilizzate e di altre apparecchiature; gli ulteriori parametri sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:
 - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II, con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamento da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
 - campionamenti biologici per gli stock elencati nell'allegato II, ma con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamenti da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
 - indagini nelle zone elencate nell'allegato III, ma con un elenco più vasto di indagini e/o una maggiore densità di campionamenti, e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

- la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie, suddivise in categorie commerciali corrispondenti alle normative vigenti, elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,
 - la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV, comprendente dati più particolareggiati sulle varie categorie di costi, sul tipo di investimenti, sugli elementi che definiscono la posizione finanziaria e sui posti di lavoro; le modalità relative ai dati supplementari sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
- e) I livelli di aggregazione sono inferiori a quelli del programma minimo; i dati aggregati del programma esteso sono coerenti con quelli utilizzati nel programma minimo.
- f) Gli obiettivi quantificati, per quanto riguarda la maggiore precisione delle valutazioni o la maggiore intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
-

ALLEGATO II

Specie di riferimento e zone di pesca interessate (programma minimo ed esteso)

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere deciso:

- che gli stock per i quali le catture da parte di navi di uno Stato membro siano inferiori a una soglia che sarà definita nell'ambito del regolamento di applicazione non debbano essere inclusi nel programma minimo,
- di modificare l'elenco delle specie e dei settori di cui al presente allegato,
- nel contesto del programma minimo, i dati relativi ai settori separati da una virgola possano essere aggregati, mentre i dati relativi a settori separati da una barra non debbano esserlo.

Specie	Nome scientifico	Settore
Mar Baltico [settore CIEM III (esclusi Skagerrak e Kattegat)]		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	III b-d
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	III b-d
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	III b-d
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	III b-c/III d
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	III b-d
Salmone	<i>Salmo salar</i>	III b-d
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	III b-d
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	III b-d
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	III b-d
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	III b-d
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	III d
Luccio	<i>Esox lucius</i>	III d
Sandra	<i>Stizostedion lucioperca</i>	III d
Coregone	<i>Coregonus spp.</i>	III d
Skagerrak e Kattegat (settore CIEM III a)		
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	III a N
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	III a N/III a S
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	III a N/III a S
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	III a N/III a S
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	III a N/III a S
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	III a N
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	III a N/III a S
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	III a N
Gamberetto rosa	<i>Pandalus borealis</i>	III a N
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	III a N/III a S
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	III a N/III a S

Specie	Nome scientifico	Settore
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	III a N/III a S
Sogliola	<i>Sola solea</i>	III a N/III a S
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	III a N/III a S
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	III a N
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	III a N/III a S
Settore CIEM III		
Aringa atlantico-scandinava	<i>Clupea harengus</i>	II a, V
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	SA I, II
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	SA I, II
Gamberetto	<i>Pandalus borealis</i>	SA I, II
Ippoglosso nero	<i>Reinhartius hippoglossoides</i>	SA I, II
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	SA I, II
Scorfano di Norvegia spp.	<i>Sebastes spp.</i>	SA I, II
Mar del Nord e Manica orientale (settori CIEM IV e VII d)		
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	IV, VII d
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VII d
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IV, VII d
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, VII d
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IV/VII d
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IV/VII d
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IV
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Gamberetto rosa	<i>Pandalus borealis</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV, VII d
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IV, VII d
Cicerello	<i>Ammodytae</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IV, VII d
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IV, VII d
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IV, VII d
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VII d
Rana pescatrice	<i>Lophiidae</i>	IV, VII d
Argentine	<i>Argentinidae</i>	IV
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	IV
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Pesce gatto	<i>Anarhichas lupus</i>	IV

Specie	Nome scientifico	Settore
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VII d
Squali		IV
Musdea	<i>Phycis spp.</i>	IV
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII d
Suro	<i>Trachurus spp.</i>	IV, VII d
Sogliola limanda	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VII d
Molva	<i>Molva macrophtalma</i>	IV
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	IV, VII d
Razza e razza bavosa	<i>Rajidae</i>	IV, VII d
Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IV
Spigola	<i>Dicentrarchus spp.</i>	IV, VII d
Sebaste	<i>Sebastes spp.</i>	IV
Piccoli squali		IV, VII d
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VII d
Brosmio	<i>Brosmius brosme</i>	IV
Passera	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV

Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]

Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII/IX a
Rana pescatrice	<i>Lophidae</i>	V b, VI, XII, XIV/VII, VIII abde/VIII c, IX, X
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	I-IX, XII, XIV
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VI a, VI b, VII a, VII bc, VII efg, VII hjk, VIII, IX, X, XII, XIV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	V b, VI, XII, XIV/VI a, VI b, VII a, VII, VIII, IX, X
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	III a, IV, VI, VII, VIII ab/VIII c, IX a
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VI a, VII abcj,
Suro	<i>Trachurus spp.</i>	II a, IV a, V, VI, VII, VIII, IX

Specie	Nome scientifico	Settore
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Rombo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	V b, VI, XII, XIV, VII, VIII abcde, IX, X
Scampi	<i>Nephrops norvegicus</i>	V b, VI, VII a (non 33E2-E5), VII bcdejk, VIII abde/VIII c, IX, X
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII a/VII e/VII fg/VII bc, VII hjk, VIII, IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	tutti i settori
Razza e razza bavosa	<i>Rajidae</i>	tutti i settori
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes spp.</i>	V a, XII, XIV
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	V b, VI, XII, XIV/VII, VIII, IX, X
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	VIII, IX
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VII a/VII e/VII fg/ VIII ab/VII bc, VII hjk, IX a
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	V b, VI, XII, XIV, VII a, VII bk, VIII/IX
Berici	<i>Gyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Alfonsine	<i>Beryx spp.</i>	tutti i settori
Argentine	<i>Argentina sphyraena</i>	tutti i settori
Molva azzurra	<i>Molva dypterigia</i>	tutti i settori
Scorfano di fondale lupo di mare	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	tutti i settori
Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]		
Mormora	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Grongo	<i>Conger conger</i>	tutti i settori
Granchio	<i>Cancer pagurus</i>	tutti i settori
Razza fiorita	<i>Leucoraja naevus</i>	tutti i settori
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	tutti i settori
Musdee	<i>Physis spp.</i>	tutti i settori
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V a, XII, XIV
Suro (ssp)	<i>Trachurus spp.</i>	VIII, IX
Sogliola limanda	<i>Microstomus kitt</i>	tutti i settori
Molva	<i>Molva dypterigia</i>	tutti i settori

Specie	Nome scientifico	Settore
Aragoste	<i>Homarus gammarus</i>	tutti i settori
Ombrina	<i>Argyrosoma regium</i>	tutti i settori
Sigarellino maggiore	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	tutti i settori
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	tutti i settori
Altre specie di acque profonde		tutti i settori
Busbana francese	<i>Trisopterus esmarkii</i>	tutti i settori
Cannolicchio	<i>Solen spp.</i>	tutti i settori
Triglia di scoglio	<i>Mullus barbatus</i>	tutti i settori
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	tutti i settori
Salmone	<i>Salmon salar</i>	tutti i settori
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	tutti i settori
Pettinidi	<i>Pecten spp.</i>	tutti i settori
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	tutti i settori
Sparidi	<i>Sparidae</i>	tutti i settori
Gamberetto	<i>Pandalus borealis, Penaeus spp.</i>	tutti i settori
Lanzardo	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX
Spinarolo	<i>Squalus spp.</i>	tutti i settori
Calamari	<i>Loligo vulgaris</i>	tutti i settori
Sogliola cuneata	<i>Microchirus variegatus</i>	tutti i settori
Busici	<i>Busycon spp.</i>	tutti i settori
Cernia	<i>Polyprion americanus</i>	X
Mediterraneo		
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Rana pescatrice (2 sp.)	<i>Lophius piscatorius, L. budegasa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Scampi	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Triglia di scoglio (2 sp.)	<i>Mullus surmuletus, M. barbatus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Gambero rosso argentino (2 sp.)	<i>Aristeus antennatus, Aristeomorpha foliacea</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Gamberoni	<i>Penaeus spp.</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Boga	<i>Boops boops</i>	3, 1

Specie	Nome scientifico	Settore
Vongola verace	<i>Veneridae (Callista spp., Ruditapes spp.)</i>	2.1, 2.2
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	1.3, 2.2, 3.1
Eledone sp.	<i>E. cirrhosa, E. moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Pagellus sp.	<i>Pagellus sp.</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1
Razza bavosa e razza	<i>Rajidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	1.1, 3.1
Orata	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Solea	<i>Solea solea</i>	1.2, 2.1, 3.1
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1, 2
Mugilidae	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2, 3.1
Mensole	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Sparidae	<i>Diplodus spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Mazzancolla	<i>Penaeus kerathurus</i>	1.3, 2, 3.1
Triglidae	<i>Trigla spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Settori NAFO		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	2J2KL/3M/3NO/3Ps/
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossus</i>	3KLMNO/ID
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes spp.</i>	3M/3LNO/Sa 1
Gamberetto	<i>Pandalus spp.</i>	3M/3LN
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO/3M
Granatieri	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3
Razza bavosa	<i>Raja spp.</i>	SA 3
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO
Specie altamente migratorie		
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Tonno (pinnagialla, striato, obeso, bianco, rosso)	<i>Thunnus albacares; Katsuwonus pelamis: T. obesus; T. alalunga; T. thynnus</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Specie	Nome scientifico	Settore
Aguglia		Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Euthynnus, sarda, auxix	<i>Euthynnus, Sarda, Auxix</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Squalo		Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Copace FAO 34

Nasello	<i>Merluccius spp.</i>	ATL. CE.
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	Marocco-Senegal
Gambero	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Marocco-Guinea B.
Gambero	<i>Penaeus notialis</i>	Mauritania
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Mauritania, ATL. CE
Pesce sciabola	<i>Aphanopus carbo</i>	Madera
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Marocco
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	Mauritania
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	ATL. CE
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	Mauritania
Alaccia	<i>Sardinella aurita</i>	Mauritania, ATL. CE
Alaccia	<i>Sardinella maderensis</i>	Mauritania, ATL. CE
Sgombro	<i>Scomber japonicus</i>	Madera, Marocco, Mauritania
Seppia	<i>Sepia hierredda</i>	ATL. CE
Sparaglione	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	ATL. CE
Suri	<i>Trachurus picturatus</i>	Madera
	<i>Trachurus trachurus</i>	Mauritania, Marocco
	<i>Trachurus trecae</i>	Mauritania, Marocco
Pesce sicabola	<i>Trichiuride</i>	Marocco

Copaco

Lutiano rosso	<i>Lutianus purpureus</i>	Dipartimento della Guyana francese ZEE
Gambero	<i>Penaeus subtilis</i>	Dipartimento della Guyana francese ZEE

Specie	Nome scientifico	Settore
CCAMLR FAO 58		
Pesce del ghiaccio	<i>Champsoccephalus gunnari</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Pesci ratti	<i>Macrouridae</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Nototena	<i>Notothenia squamifrons</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Razza	<i>Raja spp.</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Atlantico sudoccidentale		
Austromerluzzo	<i>Dissostichus e.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Abadeco	<i>Genypterus blacodes</i>	Argentina/Falk FAO 41
Totano	<i>Illex argentinus</i>	Argentina/Falk FAO 41
Calamaro	<i>Loligo gahi</i>	Argentina/Falk FAO 41
Pesci ratti	<i>Macrourus sp.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Pesce ratto	<i>Macruronus m.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nasello	<i>Merluccius australis</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nasello	<i>Merluccius hubbsi</i>	Argentina/Falk FAO 41
Melù australe	<i>Micromesistius a.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nototena	<i>Notothenia</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nototena	<i>Salilota a.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Angola		
Gamberetti	<i>Aristeus varidens</i>	Angola FAO 47
	<i>Parapenaeus l.</i>	Angola FAO 47
	<i>Penaeus spp.</i>	Angola FAO 47

ALLEGATO III

Zone geografiche di cui all'allegato I

- Mar Baltico, escluso il Kattegat
- Kattegat e Skagerrak
- Mar del Nord inclusa la Manica orientale e il settore II, escluso lo Skagerrak
- Settore dell'Atlantico nordorientale e Manica occidentale
- Zona di regolamentazione NAFO
- Altre zone dell'Oceano Atlantico
- Mar Mediterraneo
- Oceano Indiano
- Oceano Pacifico
- Oceano antartico

ALLEGATO IV

Dati relativi alla sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione (programma minimo)*Dati annuali per segmento di flotta*

Voci contabili (tipo di dati)	Specifiche
Entrate (cifra di affari)	Totale e per specie
Costi di produzione: — Equipaggio — Carburante — Riparazioni e manutenzione — Altri costi di esercizio	Totale e per categoria di costi
Costi fissi	Costi medi, calcolati in base all'investimento
Posizione finanziaria	Quota di capitale proprio/capitale di credito
Investimento	— Storico — Sostituzioni — Assicurazioni
Prezzi/specie (*)	Valore/tonnellata
Occupazione	Tempo pieno/tempo parziale (equivalente al tempo pieno)

(*) Dati raccolti ovunque su base trimestrale. Aggregati a livello regionale nel Mediterraneo.

Dati annuali per tipo di industria di trasformazione

Voce contabile (tipo di dati)	Specifiche
Materie prime	Totale e per specie (in tonnellate)
Entrate (cifra di affari)	Totale e per prodotto
Costi di produzione: — Manodopera — Energia — Materie prime (valore) — Imballaggio — Altri costi correnti	Totale e per categoria di costi
Costi fissi	Costi medi, calcolati in base all'investimento
Posizione finanziaria	Quota di capitale, proprio/capitale di credito
Investimento	— Storico — Sostituzioni — Assicurazioni
Prezzi/prodotto	Valore/tonnellata
Occupazione	Numero (equivalente al tempo pieno)
Utilizzazione della capacità	Media annuale

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0709 90 70	052	63,8	
	999	63,8	
0805 30 10	388	73,3	
	508	29,9	
	524	45,8	
	528	60,1	
	999	52,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,6	
	400	93,1	
	508	80,9	
	512	86,4	
	528	88,0	
	720	79,3	
	804	93,8	
	999	87,3	
	0808 20 50	388	94,4
		512	77,6
528		79,3	
720		134,3	
800		70,7	
0809 10 00	804	99,1	
	999	92,6	
	052	194,1	
0809 20 95	064	114,7	
	999	154,4	
	052	271,5	
0809 40 05	061	285,0	
	400	253,6	
	616	230,1	
	999	260,1	
	064	70,3	
	624	175,2	
	999	122,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la tredicesima gara effettuata nel quadro della
gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la tredicesima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 luglio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 57ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento 1040/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si

può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Tenuto conto del livello delle offerte ricevute, non è dato alcun seguito alla gara relativa alla vendita di burro d'intervento senza rivelatori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 57ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 57ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	205	206	—	—
		Concentrato	205	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	138	138	—	—
		Concentrato	138	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 229ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 229ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1425/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati dalla Finlandia risulta che l'intervento deve essere sospeso in questo paese ed è quindi necessario adattare

in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 1425/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1425/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la tredicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della

differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 11 luglio 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 241,52 EUR/100 kg,
- cauzione di trasformazione: 70,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° agosto 1999.

(2) Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° ottobre 1999.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1° agosto 1999» è sostituita dal «1° ottobre 1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 1551/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.
- (2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CE) n. 2093/98 ⁽⁶⁾, per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1999.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativo alle procedure di controllo da applicare in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso l'Estonia, Hong Kong, l'Ungheria, l'Indonesia, la Lituania, San Marino e la Thailandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel mese di gennaio la Commissione europea ha inviato una nota verbale a tutti i paesi non membri dell'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.] col triplice intento di: i) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; ii) chiedere conferma delle loro rispettive posizioni quali descritte negli allegati dei due regolamenti summenzionati e iii) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.
- (2) I paesi elencati di seguito hanno risposto e notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previo un controllo conforme alle procedure applicabili agli allegati III o IV del suddetto regolamento:
 - 1) Estonia (risposta del 10 febbraio 2000),
 - 2) Hong Kong (risposta del 25 febbraio 2000),
 - 3) Ungheria (risposta del 9 febbraio 2000),
 - 4) Indonesia (risposta del 15 febbraio 2000, integrata il 14 aprile 2000),
 - 5) Lituania (risposta del 15 febbraio 2000),
 - 6) San Marino (risposta del 14 febbraio 2000),
 - 7) Thailandia (risposta del 17 febbraio 2000).
- (3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di questi paesi sono state notificate il 26 aprile 2000 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Per tener conto della mutata situazione in questi paesi, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

- 1) Nel testo relativo all'UNGHERIA sono cancellati i termini «eccetto quelli elencati nell'allegato B».
- 2) È cancellato tutto il testo relativo all'INDONESIA.
- 3) Tra il testo relativo alla GIAMAICA e il testo relativo a MACAO è inserito il testo seguente:

«LITUANIA

1. Tutti i tipi della sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").
2. Tutti i tipi della sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli").
3. Tutti i tipi della sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile").
4. Tutti i tipi della sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile").
5. Tutti i tipi della sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche").
6. Nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide")

Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:

GH 012	ex 3915 20	— polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	— polimeri di cloruro di vinile
GH 014	ex 3915 90	— acrolonitrile copolimero
		— butadine copolimero
		— stirene copolimero
		— poliammidi
		— polibutilene tereftalato
		— policarbonati
		— polifenileni solfuri
		— polimeri acrilici
		— paraffine (C10-C13) (*)
		— poliuretano (non contenente clorofluorocarbene)
		— polisilossalani (siliconi)
		— polimetil metacrilato
		— polivinil alcool
		— polivinile butirrato
		— polivinile acetato
		— politereftalati fluorati (teflon, PTFE)
GH 015	ex 3915 90	— resine o prodotti di condensazione, per esempio:
		— resina urea formaldeide
		— resine fenoli formaldeidi
		— resine melanine formaldeidi
		— resine epossidiche
		— resine alchiliche
		— poliammidi.

(*) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

7. Nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta"):

GI 014	4707 90	Altri, includendo ma non limitati a: 1. cartoni laminati 2. rifiuti o pezzi non assortiti.
--------	---------	--

8. Tutti i tipi della sezione GJ ("Rifiuti tessili").

9. Tutti i tipi della sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù").

10. Tutti i tipi della sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari").

11. Tutti i tipi della sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio").

12. Tutti i tipi della sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche").

4) Tra il testo relativo alla POLONIA e il testo relativo a SINGAPORE è inserito il testo seguente:

«SAN MARINO

1. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri metalli che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi.

2. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 030	ex 2621	Cenerri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone.

3. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
--------	---------	------------------

4. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

GO 030		Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali.»
--------	--	---

5) Il testo relativo alla THAILANDIA è modificato come segue:

1. Nella sezione GA sono cancellati i seguenti tipi di rifiuti:

GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo.

2. Nella sezione GG sono cancellati i seguenti tipi di rifiuti:

GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
--------	---------	--

3. La sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide") è cancellata.

Articolo 2

L'allegato B del regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

- 1) È cancellato tutto il testo relativo all'ESTONIA.
- 2) È cancellato tutto il testo relativo all'UNGHERIA.
- 3) Tra il testo relativo alla GUINEA BISSAU e il testo relativo all'INDIA è inserito il seguente testo:

«HONG KONG

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"]:

GA 200 ex 8103 10 Rifiuti e rottami di tantalio

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 060	Catalizzatori esausti contenenti:
	— metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino,
	— lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, prasodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 090	Molibdeno
GC 100	Tungsteno
GC 110	Tantalio
GC 120	Titanio
GC 130	Niobio
GC 140	Renio
GC 150	Oro
GC 160	Platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GC 170	Altri metalli preziosi, per esempio argento
	NB: il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe e amalgame.

3. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 160	Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame.
--------	---

4. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti.
--------	---------	--

5. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 140	ex 1500	Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura).»
--------	---------	--

- 4) Nel testo relativo all'INDONESIA i termini "eccetto quelli elencati nell'allegato A oppure nell'allegato D" sono sostituiti dai termini "eccetto quelli elencati nell'allegato D".

5) Il testo relativo alla LITUANIA è modificato come segue:

1. Sono cancellate le seguenti sezioni:

GC ("Altri rifiuti contenenti metalli")

GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile")

GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche")

GK ("Oggetti solidi in caucciù")

GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche").

2. La sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide") è sostituita dal testo seguente:

«2. Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide") eccetto i rifiuti di plastiche solide elencati nell'allegato A e:

GH 011 ex 3915 10 Polimeri di etilene.»

6) Tra il testo relativo alla SLOVACCHIA e il testo relativo al TOGO è inserito il testo seguente:

«THAILANDIA

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

GA 150 7802 00 Rifiuti e rottami di piombo

GA 240 ex 8107 10 Rifiuti e rottami di cadmio

GA 300 ex 8112 20 Rifiuti e rottami di cromo.

2. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche e carbone.

3. Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

4. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio")

GN 040 ex 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio.»

Articolo 3

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

1) Nel testo relativo all'ESTONIA sono cancellati i termini «eccetto quelli elencati nell'allegato B».

2) Nel testo relativo a HONG KONG i termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II» sono sostituiti dai termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato B».

3) Il testo relativo all'INDONESIA è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"]:

a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe:

GA 010 ex 7112 10 — di oro

GA 020 ex 7112 20 — di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio).

b) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 10	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
GA 430	7204	Rifiuti e rottami di acciaio.

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri metalli che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi.
--------	------------	---

3. Nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile"):

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetro da tubi raggio-catodici ed altri radioattivi (con rivestimenti).
--------	------------	---

4. Nella sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile"):

GF 020	ex 8113 00	Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici).
--------	------------	---

5. Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

6. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bottoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animali
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta e di altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 132	ex 6310 90	— altri.

7. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020 4012 20 Pneumatici usati.»

- 4) Nel testo relativo alla LITUANIA i termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato B» sono sostituiti dai termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato A o nell'allegato B».
- 5) Nel testo relativo a SAN MARINO i termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II» sono sostituiti dai termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato A».
- 6) Nel testo relativo alla THAILANDIA i termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato A» sono sostituiti dai termini «Tutti i tipi compresi nell'allegato II, eccetto quelli elencati nell'allegato A o nell'allegato B».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000**

**che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001
negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti
dall'accordo GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America nel quadro del contingente supplementare derivante dagli accordi conclusi durante l'Uruguay Round (in appresso denominato «contingente UR») e dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e accordati all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia dagli Stati Uniti d'America nel quadro del calendario XX dell'Uruguay Round (in appresso denominati «contingenti TR»), figuranti nell'allegato I, sono rilasciati a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominato «l'accordo») possono essere attribuiti secondo un'apposita procedura che consente di designare importatori preferenziali negli Stati Uniti d'America.

1. Le domande di titoli provvisori sono depositate presso le autorità competenti dal 1° all'11 settembre 2000. Esse sono ammissibili solo se contengono tutte le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999, nonché i documenti ivi menzionati.

(2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2001 e si devono stabilire ulteriori modalità in materia.

2. Qualora per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell'allegato I la quantità disponibile sia ripartita tra il contingente UR e il contingente TR, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare con precisione di quale contingente si tratti, indicando in particolare il nome del gruppo e del contingente figuranti nella colonna 3 dell'allegato I.

(3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione, ai fini della gestione delle importazioni, tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti, che derivano originariamente dal Tokyo Round. È necessario procedere all'assegnazione dei titoli di esportazione tenendo conto, se del caso, della ripartizione di taluni gruppi di prodotti a seconda del rispettivo contingente.

3. La domanda di titolo deve vertere al massimo sul 40 % della quantità disponibile per il gruppo di prodotti di cui alla colonna 4 dell'allegato I e del relativo contingente.

(4) Per offrire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domanda nel quadro del regime speciale, è opportuno fissare il giorno in cui le domande si considerano presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

4. La domanda è ammissibile soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato presenti più domande in uno o più Stati membri relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

5. Le indicazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono da presentarsi attenendosi al modulo figurante nell'allegato II.

6. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, tutte le domande presentate entro il termine fissato sono considerate presentate il 1° settembre 2000. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 non si applica alle domande di titoli provvisori depositate a norma del presente paragrafo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande depositate per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente dei contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, incluse le comunicazioni «nulla», sono trasmesse per telex o fax, attenendosi al modulo che figura nell'allegato III. Tale comunicazione include per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente:

- l'elenco dei richiedenti,
- i quantitativi chiesti da ciascun richiedente ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché la loro designazione secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2000)»,
- i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente negli ultimi tre anni,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una società affiliata del richiedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Articolo 4

La Commissione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, procede quanto prima all'attribuzione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro il 25 ottobre 2000.

Articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2001 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1553/2000

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA			Quantitativo disponibile per il 2001	Quantitativo massimo per domanda
Numero di nota	Gruppo	Identificazione del gruppo del contingente	tonnellate	tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16 — Tokyo	908,877	363,550
		16 — Uruguay	2 346,000	938,400
17	Blue Mould	17	300,000	120,000
18	Cheddar	18	1 000,000	400,000
19	American type	19	100,000	40,000
20	Edam/Gouda	20	1 000,000	400,000
21	Italian type	21	700,000	280,000
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22 — Tokyo	393,006	157,202
		22 — Uruguay	380,000	152,000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25 — Tokyo	4 003,172	1 601,268
		25 — Uruguay	1 220,000	488,000

ALLEGATO II

Dati richiesti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto:

Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1553/2000:

Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1553/2000:

Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round (*)

Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
			1997	1998	1999	Media 1997-1999			
Totale									

(*) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1553/2000

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto:

Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1553/2000:

Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1553/2000:

Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round ⁽¹⁾

Numero	Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
				1997	1998	1999	Media 1997-1999			Sì	No
1										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Totale						∅			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Totale						∅			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Totale						∅			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Totale						∅			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Cancellare la dicitura inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	10,24	0,24
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	10,24	0,24
	di qualità media	40,23	30,23
	di bassa qualità	62,94	52,94
1002 00 00	Segala	48,87	38,87
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	48,87	38,87
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	48,87	38,87
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	94,00	94,00
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	94,00	94,00
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	73,57	63,57

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.6.2000 al 13.7.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	122,07	113,90	98,12	77,36	168,80 (**)	158,80 (**)	104,92 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	9,13	2,20	4,17	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,47	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,63 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,11 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

(2000/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario valutare regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue implicazioni economiche, come previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽³⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (PCP).

(3) Provvedendo alla raccolta dei dati in questione, gli Stati membri svolgono un compito d'interesse comunitario, in quanto tali dati contribuiscono ad una migliore gestione delle risorse comuni. Nella misura in cui l'attuazione dei programmi spetta agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter beneficiare di una partecipa-

zione della Comunità ad alcune spese connesse alla raccolta e alla gestione dei suddetti dati.

(4) Le azioni intraprese dalla Commissione a sostegno della raccolta dei dati in questione, mediante inviti annuali a presentare proposte finanziati a titolo delle azioni innovative dello SFOP, hanno raggiunto un livello stabile. È pertanto opportuno consolidare tali azioni su una base pluriennale.

(5) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

(6) Per garantire le necessarie risorse finanziarie, la preparazione dei programmi nazionali e la corrispondente decisione di cofinanziamento della Commissione dovrebbero aver luogo un anno prima della relativa esecuzione.

(7) Occorrerebbero disposizioni per garantire, nel 2001, la raccolta dei dati di base necessari per condurre la PCP.

(8) I metodi impiegati per raccogliere e trattare i dati alieutici essenziali dovrebbero essere confrontati e migliorati. La qualità dei risultati ottenuti dovrebbe essere regolarmente analizzata e valutata.

(9) Occorrerebbe sostenere finanziariamente le iniziative volte ad esaminare la possibilità e l'utilità di un'estensione dell'ambito di applicazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati di base.

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 29.

⁽²⁾ Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) I progetti pilota e gli studi necessari per lo sviluppo della PCP dovrebbero poter essere sostenuti, soprattutto per quanto riguarda le analisi economiche e bioeconomiche, i lavori relativi al riassorbimento e alla prevenzione delle sovraccapacità, nonché le relazioni tra la pesca, l'acquacoltura e l'evoluzione degli ecosistemi acquatici.
- (11) Occorrerebbe garantire il corretto svolgimento delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione.
- (12) Per facilitare l'attuazione delle presenti disposizioni occorrerebbe istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (14) Occorrerebbe specificare le norme relative all'ammissibilità delle spese previste, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni che possono accompagnare tale partecipazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità può accordare un contributo finanziario alle condizioni previste e per le azioni contemplate dalla presente decisione.
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2005 è pari a 132 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

TITOLO I

Spese sostenute a titolo del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali

Articolo 2

La partecipazione della Comunità riguarda le spese pubbliche ammissibili sostenute dagli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 1543/2000. Sono considerate ammissibili soltanto le spese di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità è soggetto ai seguenti limiti:

- il 50 % delle spese pubbliche ammissibili sostenute per i programmi minimi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000,
- il 35 % delle spese pubbliche supplementari ammissibili sostenute per i programmi estesi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000. Una partecipazione finanziaria alle azioni relative al programma comunitario esteso è subordinata alla duplice condizione che lo Stato membro interessato abbia pienamente rispettato le disposizioni previste dal programma comunitario minimo e che la partecipazione finanziaria al programma minimo non abbia esaurito gli stanziamenti annuali comunitari disponibili a norma della presente decisione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 31 maggio 2001,
- un programma nazionale quale definito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1543/2000,
 - le previsioni delle loro spese annuali relative al periodo 1° gennaio 2002 — 31 dicembre 2006 per le quali essi desiderano ottenere un contributo finanziario dalla Comunità.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno:
- a partire dal 2003, una relazione finanziaria nella quale si confrontano le spese previste e quelle sostenute per l'anno civile immediatamente precedente,
 - a partire dal 2002, se necessario, un'attualizzazione per l'anno in corso e per gli anni successivi del programma nazionale e/o della previsione di spesa annua di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000.
3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri ogni anno la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide in merito:
- a) all'ammissibilità delle spese previste;
 - b) al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.
4. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione rappresentano un impegno delle spese autorizzate dal bilancio.

Articolo 5

Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza, se del caso, inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

Articolo 6

1. Il contributo concesso ad uno Stato membro per ogni anno di applicazione del programma è versato in due tempi:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) il 50 % quando viene approvata la domanda di contributo;
- b) il saldo dopo che lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione le domande annuali di rimborso delle spese da esso sostenute e previa accettazione, da parte della Commissione, della relazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e della relazione tecnica di cui al paragrafo 2.

2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano, entro il 31 maggio successivo ad ogni anno di applicazione del programma:

- una relazione tecnica sulle loro attività in materia, indicando i progressi compiuti in vista del conseguimento degli obiettivi fissati al momento della definizione del programma minimo e di quello esteso,
- le domande di rimborso delle spese sostenute nell'anno civile precedente, debitamente giustificate.

3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare:

- che le azioni intraprese e le spese effettuate a norma della decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, siano conformi al programma accettato dalla Commissione,
- che le suddette spese rispettino le condizioni stabilite dalla presente decisione e in particolare dall'allegato,
- che sia stata rispettata la normativa in materia di pubblici appalti in sede di aggiudicazione dei contratti.

Articolo 7

1. I rappresentanti della Commissione possono controllare sul posto, anche per sondaggio, le azioni finanziate ai sensi della presente decisione ed esaminare i sistemi e le misure di controllo istituiti dalle autorità nazionali per garantire la prevenzione e la sanzione delle irregolarità e l'eventuale recupero dei fondi perduti a causa di un'irregolarità.

2. La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti all'uopo nominati dalla Commissione.

Articolo 8

1. La relazione redatta dalla Commissione entro il 31 dicembre 2003 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000 analizza altresì il rapporto costo-efficacia delle azioni intraprese.

2. Alla luce della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'opportunità di adattare la presente decisione o di migliorarne l'applicazione e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

TITOLO II

Studi e progetti pilota

Articolo 9

1. La Commissione può avviare studi e progetti pilota.
2. Sono coperti i seguenti settori:
 - a) studi e progetti metodologici volti ad ottimizzare e ad armonizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1543/2000;
 - b) progetti esplorativi di raccolta di dati nelle materie definite all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1543/2000;
 - c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche connesse a decisioni previste nell'ambito della PCP e alla valutazione dell'impatto della PCP;
 - d) selettività delle tecniche di pesca e analisi delle relazioni tra capacità di cattura, sforzi di pesca e mortalità per pesca;
 - e) miglioramento del controllo dell'applicazione della PCP, soprattutto per quanto riguarda il rapporto costo-efficacia;
 - f) valutazione e controllo delle relazioni tra le attività di pesca e di acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.
3. Gli studi e i progetti pilota non possono vertere sulle azioni che
 - a) possono beneficiare del programma quadro europeo di ricerca;
 - b) sono contemplate dal titolo I della presente decisione;
 - c) sono contemplate dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾.
4. La Commissione pubblica ogni anno l'elenco dei temi prioritari previsti per gli studi e i progetti pilota.
5. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per gli studi e i progetti pilota è soggetto ai seguenti limiti:
 - a) per le azioni intraprese in seguito ad un invito a presentare proposte, fino al 50 % dei costi totali ammissibili. Le istituzioni universitarie e di ricerca pubbliche la cui struttura contabile, secondo l'ordinamento nazionale a cui sono soggette, richiede una contabilizzazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100 % dei costi marginali sostenuti per il progetto;
 - b) per gli studi e i progetti pilota intrapresi su iniziativa della Commissione in seguito a meccanismi diversi dagli inviti a presentare proposte, fino al 100 % delle spese ammissibili sostenute.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

6. Il finanziamento di tutti gli studi e i progetti pilota eseguiti a norma del paragrafo 2, lettere da c) a f), non può superare il 15 % degli stanziamenti annuali autorizzati per le azioni finanziate a norma della presente decisione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 10

Possono essere inoltre finanziate, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

- 1) le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo dei programmi e dei progetti di cui ai titoli I e II;
- 2) le spese relative alla divulgazione dei risultati acquisiti tramite i programmi, i progetti e gli studi di cui ai titoli I e II.

Articolo 11

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti in particolare materie di cui all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

La presente decisione si applica a decorrere dal 22 luglio 2000.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

ALLEGATO

Spese ammissibili a titolo dei programmi comunitari

Fatte salve le condizioni di cui al punto 4, possono essere finanziate soltanto le spese effettivamente sostenute dal beneficiario e dai partecipanti tra la data effettiva d'inizio e la data di conclusione del progetto, necessarie alla realizzazione dei lavori. Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di spesa:

- spese di personale,
- spese di viaggio,
- materiale durevole,
- materiali di consumo e forniture,
- navi,
- spese di informatica,
- subappalti/assistenza esterna e altre spese.

1. Spese di personale

- 1.1. Le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al progetto da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico.
- 1.2. Le spese di personale sono imputate in funzione del tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto e sono calcolate facendo riferimento:
 - alle spese reali di manodopera (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) o
 - alle spese medie di manodopera, secondo la pratica abituale del beneficiario o del partecipante in questione, purché tale media non si allontani in modo significativo dalle spese reali di manodopera.
- 1.3. Tutto il tempo dedicato dal personale al programma ed imputato deve figurare nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile del programma o da un altro funzionario competente che lavora nel programma.

2. Spese di viaggio

- 2.1. Le spese di viaggio sono imputate secondo le regole interne del beneficiario o dei partecipanti; tuttavia, per i viaggi fuori dalla Comunità è necessario un accordo preliminare della Commissione.

3. Materiale durevole

- 3.1. Le spese per materiale durevole riguardano il materiale acquistato o prodotto dopo la data effettiva di inizio del programma o entro i sei mesi precedenti e
 - la cui durata prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,
 - che figurino nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o
 - che sia considerato un'attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili del beneficiario o del partecipante in questione.
- 3.2. Ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che il materiale durevole abbia una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchi informatici di valore non superiore a 10 000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L'importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista del materiale in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d'inizio del programma, o alla data di acquisto del materiale se quest'ultima è successiva alla data effettiva d'inizio, e termini alla data di conclusione del programma. È inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego del materiale nel corso di tale periodo.
- 3.3. Per ogni acquisto di materiale durevole viene allegata allo stato delle entrate e delle uscite una copia certificata della fattura, che viene trasmessa alla Commissione.

4. Materiali di consumo e forniture

- 4.1. Le spese relative alle materie prime di consumo riguardano l'acquisto, la produzione, la riparazione o l'impiego di qualunque bene materiale o attrezzatura:
 - la cui durata di vita prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,
 - che non figurino nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o
 - che non sia considerato un'attività in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili del coordinatore o del partecipante in questione.

5. Navi

Per i controlli di ricerca in mare, compresi quelli effettuati a partire da navi noleggiate, sono ammissibili solo le spese di locazione ed altre spese di esercizio. Una copia certificata della fattura deve accompagnare la dichiarazione delle entrate e delle spese da inviare alla Commissione.

6. Spese di informatica

6.1. Le spese sostenute al fine di creare e mettere a disposizione degli Stati membri programmi per la gestione e l'interrogazione delle basi di dati.

7. Subappalti/assistenza esterna e altre spese

7.1. Il subappalto o l'assistenza esterna (servizi o missioni, di carattere ordinario e non innovativo, forniti al beneficiario o ad un partner che non sia in grado di effettuarli) e qualsiasi altra spesa, supplementare o imprevista, che non rientri in alcuna delle categorie di cui sopra, possono essere imputati al programma soltanto con l'accordo preliminare della Commissione.

7.2. I paesi non aderenti alla Comunità possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti, se il loro contributo si rivela necessario o utile alla realizzazione dei programmi comunitari e con riserva di un'autorizzazione scritta da parte della Commissione.

8. Voci non autorizzate

8.1. Non sono considerate ammissibili e non possono essere imputate, direttamente o indirettamente, alla Commissione le seguenti spese:

- i margini di profitto,
 - le spese voluttuarie,
 - i costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali,
 - eventuali accantonamenti per rischi,
 - qualsiasi interesse o rendimento del capitale investito,
 - i crediti inesigibili,
 - le spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all'attuazione dei lavori del progetto,
 - qualsiasi spesa relativa ad altri progetti finanziati da un terzo,
 - qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori del progetto,
 - i costi indiretti (amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, attrezzature e servizi),
 - l'IVA ed altri tipi di prelievo, imposta o dazio recuperabili, rimborsati o compensati in qualsiasi modo.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2000

relativo ad un progetto di regolamento del Regno dei Paesi Bassi sulla denominazione e l'etichettatura di gazzose e bevande analcoliche

[notificata con il numero C(2000) 1700]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento contenente disposizioni specifiche in materia di etichettatura delle bevande analcoliche.
- (2) In applicazione dell'articolo II, punto B, del suddetto progetto di regolamento, l'etichettatura delle bevande analcoliche contenenti da un minimo di 150 mg/l di caffeina ad un massimo di 350 mg/l dovrebbe recare la seguente dicitura: «contiene da 150 a 350 mg/l di caffeina, pari a 2-4 tazze di caffè».
- (3) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari.
- (4) Gli Stati membri e la Commissione hanno riconosciuto l'importanza di informare il consumatore della presenza di talune sostanze nei prodotti alimentari, mediante

un'avvertenza specifica riportata sull'etichetta, qualora sia noto che la consumazione eccessiva di tali sostanze può produrre effetti indesiderati sulla salute di alcune persone. La caffeina è appunto una di queste sostanze.

- (5) In tali circostanze è opportuno introdurre l'obbligo di evidenziare, sull'etichettatura dei prodotti in oggetto, la presenza di determinate sostanze mediante un'avvertenza esplicita che non rischi di passare inosservata da parte dei consumatori.
- (6) Tuttavia, un simile provvedimento applicato unilateralmente dai Paesi Bassi in riferimento alla caffeina introdurrebbe un ostacolo agli scambi intracomunitari. Inoltre, il riferimento ad un equivalente espresso in numero di tazze di caffè appare impreciso e ambiguo e si presta ad essere frainteso dai consumatori.
- (7) Le suddette constatazioni hanno indotto la Commissione ad emettere un parere contrario conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE.
- (8) La migliore soluzione al problema sollevato dal progetto di regolamento dei Paesi Bassi consiste nell'elaborare un provvedimento comunitario in materia di etichettatura. La Commissione si adopererà per giungere a tale soluzione entro i termini previsti dall'articolo 1 della presente decisione.
- (9) È dunque opportuno differire, per un adeguato lasso di tempo, qualunque iniziativa nazionale in questo settore.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è tenuto a differire, per un periodo di dodici mesi dalla notifica della presente decisione, l'adozione della parte del progetto di regolamento che riguarda le disposizioni in materia di etichettatura volte ad introdurre l'obbligo di aggiungere la dicitura «contiene da 150 a 350 mg/l di caffeina, pari a 2-4 tazze di caffè» sull'etichetta delle bevande analcoliche contenenti caffeina.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2000

che modifica la decisione 94/650/CE che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa

[notificata con il numero C(2000) 1859]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/650/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE ⁽⁶⁾, ha organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario con lo scopo di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa può ridurre i costi inerenti all'imballaggio, al materiale da imballaggio e alla sua successiva eliminazione, senza alterare la qualità delle sementi stesse rispetto al livello qualitativo ottenuto col sistema attuale.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento, proseguito fino al 30 giugno 2000, queste affermazioni non possono essere confermate sul piano comunitario sulla base delle informazioni disponibili.
- (3) È pertanto utile prolungare il periodo di esperimento nelle stesse condizioni, allo scopo di stabilire se le affermazioni di cui sopra possono essere sostenute sul piano comunitario.

(4) È necessario non interrompere la continuità dell'esperimento.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 94/650/CE, la data del «30 giugno 2000» è sostituita da quella del «31 agosto 2001» in ambedue i punti in cui essa compare.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 30 giugno 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2000

che modifica per la seconda volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri

[notificata con il numero C(2000) 1943]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/15/CE ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE ⁽³⁾, modificata dalla decisione 2000/69/CE ⁽⁴⁾, ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 30 giugno 2000.
- (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2000/69/CE, ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 30 giugno 2000.
- (3) Le limitazioni temporanee della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina previste dalle decisioni di cui sopra sono state inserite a seguito di un'incongruenza di date nei diversi testi normativi relativi al sistema di identificazione dei bovini.

- (4) Nell'attesa che entri in vigore la modifica dell'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettera b), e parte II, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, è necessario prorogare l'approvazione temporanea della qualifica, rispettivamente, di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti bovini delle regioni indicate nell'allegato II delle decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/466/CE, i termini «fino al 30 giugno 2000» sono sostituiti dai termini «fino al 31 ottobre 2000».
2. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/467/CE, i termini «fino al 30 giugno 2000» sono sostituiti dai termini «fino al 31 ottobre 2000».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34.⁽³⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.⁽⁴⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76.⁽⁵⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 159 del 30 giugno 2000)

Nell'allegato I, a pagina 10, nelle note generali dell'allegato I:

anziché: «3. Nel presente allegato l'autorizzazione al trasferimento di tecnologie si limita alle forme tangibili.

4. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.».

leggi: «3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.».
